

LA CORRETTA RILEVANZA GIURIDICA DELLA ALTERAZIONE DEL CRONOTACHIGRAFO DA PARTE DELL'AUTOTRASPORTATORE

Mi è stato posto il seguente quesito: nel caso in cui venga fermato un autotrasportatore con cronotachigrafo alterato come bisogna comportarsi?

E' ormai noto che applicare un magnete manomettendo il cronotachigrafo digitale – che comporta il blocco del sensore di velocità installato sull'albero motore – fa sì che il cronotachigrafo non riceva più informazioni sul movimento del mezzo, il quale in siffatto modo viene considerato fermo anche se, in effetti, è in movimento.

Orbene, a tal proposito ed in risposta al quesito postomi merita di essere segnalata una sentenza emessa dal Tribunale di Forlì – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari e riguardante, appunto, l'alterazione del funzionamento del cronotachigrafo di un autocarro da parte di un autotrasportatore.

La sentenza, emessa il 13 maggio u.s., vedeva un autotrasportatore imputato in ordine al reato previsto e punito dagli artt. 437 e 484 c.p. perché *“quale autista dell'autocarro (..) al fine di ottenere l'alterazione della registrazione dei tempi di guida, del predetto veicolo, manometteva il cronotachigrafo mediante l'apposizione di un magnete cilindrico sulla parte esterna del sensore di movimento (che trasmetteva i dati al cronotachigrafo digitale) montato sul cambio di velocità dell'autocarro, così facendo durante la marcia del veicolo i dati registrati indicavano che lo stesso era fermo in pausa, consentendo quindi all'autista del veicolo di rimanere alla guida per un numero di ore superiore a quello consentito senza effettuare i dovuti periodi di pausa e di riposo”*.

All'esito del procedimento, definito con le forme previste dall'art. 438 c.p.p. (giudizio abbreviato), l'imputato veniva assolto con la seguente formula *“perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”*.

Interessante è vedere come il giudice di merito sia pervenuto a questa decisione ovverosia analizzando i reati di cui al capo d'imputazione.

Il giudicante, difatti, dapprima ha preso in esame l'art. 437 c.p., rubricato *“rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro”* escludendo, per un verso, che il cronotachigrafo potesse essere considerato alla stregua di un dispositivo destinato alla prevenzione di infortuni sul lavoro e, per altro verso, ritenendo tale strumento un “congegno” che consente alle forze dell'ordine - e talora al datore di lavoro – di effettuare il controllo del mezzo.

Per quel che concerne il reato di cui all'art. 484 c.p., il quale disciplina la falsità in registri e in atti, il magistrato, pur affermando che la fattispecie in esame sarebbe potuta rientrare nell'ambito di cui all'articolo predetto, motivava la sentenza evidenziando come tale condotta fosse inquadrata anche dall'art. 179 C.d.S. del quale, per semplicità espositiva, si riporta il contenuto: *“Chiunque circola con autoveicolo non munito di cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 841 a euro 3.366; la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo”*.

Ciò perché l'ambito applicativo dell'art. 179 C.d.S. è *“limitato ai mezzi che devono circolare con cronotachigrafo, mentre la fattispecie di cui all'art. 484 c.p. riguarda tutte le registrazioni, e la condotta si realizza mediante “l'alterazione” del macchinario (che si pone in rapporto di specialità rispetto allo scrivere false indicazioni)”*.

Tutto ciò premesso e considerato, per rispondere al quesito postomi, l'art. 179 C.d.S. stabilisce che qualora gli operanti non abbiano la certezza ma il sospetto che il cronotachigrafo sia stato alterato, manomesso o comunque non funzionante, scortando o trainando in condizioni di sicurezza presso la

più vicina officina autorizzata per l'installazione o riparazione il mezzo, potranno disporre che sia effettuato l'accertamento della funzionalità dei dispositivi stessi.

In caso di esito positivo gli agenti dovranno irrogare la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari al doppio rispetto a quella prevista (da euro 841 a euro 3.366).

Per quel che concerne le spese per l'accertamento ed il ripristino della funzionalità del limitatore di velocità o del cronotachigrafo queste sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido, ciò indipendentemente dall'esito positivo o meno della verifica.

Roma 25 luglio 2014

Avv. Massimo Biffa